REGOLAMENTO (CEE) N. 150/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2537/89 recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 8 e l'articolo 3, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali per l'applicazione di misure speciali per i semi di soia [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1231/89 [4], in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia [5] aveva come obiettivo particolare una più precisa definizione dell'impresa ed una limitazione della sua estensione per quanto concerne i produttori di alimenti destinati al consumo umano o di mangimi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), tenuto conto dei problemi specifici di controllo che questo tipo d'attività comporta ; che tuttavia dall'esperienza acquisita nell'esecuzione del regolamento risulta necessario elaborare disposizioni più esplicite per quanto riguarda le capacità di magazzinaggio degli stabilimenti interessati ;

considerando che, ai fini della chiarezza del testo dal punto di vista giuridico, è necessario modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2537/89 relative alle modalità concernenti le conseguenze delle irregolarità commesse dagli operatori ; che, di conseguenza, è necessario spostare alcune disposizioni e migliorarne o completarne il testo ;

considerando che è necessario inoltre chiarire le disposizioni relative alla cauzione di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2194/85, in particolare per precisare che l'unica operazione a cui è subordinato lo svincolo della cauzione è l'identificazione di un determinato quantitativo di semi, entro il termine fissato dal regolamento ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che è necessario anche prevedere adattamenti tecnici e misure transitorie supplementari per una buona gestione del regime nei vari Stati membri ;

considerando che, ai fini della certezza del diritto, è opportuno prevedere che le disposizioni transitorie così modificate acquistino efficacia a partire dalla data d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2537/89 ;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2537/89 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto quanto segue :

« Lo stabilimento deve essere dotato di un impianto di deposito, situato entro il suo perimetro, la cui capacità, determinata dall'organismo responsabile del controllo, sia adeguata alle prescrizioni del presente regolamento per quanto riguarda le disposizioni concernenti l'identificazione dei semi ed il controllo della loro presenza e della loro utilizzazione da parte dell'impresa. »

2. All'articolo 2, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente :

« Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2194/85, ai fini di altre utilizzazioni nell'alimentazione umana o nella mangimistica, per trasformazione si intendono la macinazione o la frantumazione senza estrazione di olio, ovvero la cottura, esclusa la semplice tostatura dei semi interi, necessarie perché il prodotto possa essere utilizzato direttamente o in miscela ».

3. L'articolo 5 è modificato come segue :

— Il paragrafo 1 è sostituito dai seguenti paragrafi :

« 1. L'inadempienza grave alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4 da parte di un primo acquirente o di un'impresa comporta per i suddetti l'esclusione dal beneficio delle disposizioni del presente regolamento per un periodo che può variare da una a cinque campagne di commercializzazione, fatte salve le altre misure eventualmente applicabili.

2. L'inadempienza grave alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, da parte di un primo acquirente non trasformatore riconosciuto, comporta inoltre per quest'ultimo il ritiro del riconoscimento per il periodo indicato al paragrafo 1. »

— Il paragrafo 2 diventa paragrafo 3.

[1] GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
[2] GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.
[3] GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.
[4] GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 24.
[5] GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8.

4. L'articolo 6 è modificato nel modo seguente:

— al paragrafo 3, primo comma, è soppresso il brano di frase « o altri motivi analoghi riconosciuti validi dall'organismo competente »

— è soppresso il paragrafo 5.

5. Nell'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 5. La mancata osservanza da parte del primo acquirente delle disposizioni relative al prezzo minimo comporta per questi l'obbligo di pagare al produttore, per i quantitativi in questione, un importo uguale al doppio della differenza tra il prezzo minimo ed il prezzo effettivamente pagato, a titolo di risarcimento. »

6. Nell'articolo 9, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

« e) quantitativo effettivamente consegnato, con indicazione del tenore di umidità e di impurità accertati all'uscita dei semi dallo stabilimento del primo acquirente non trasformatore oppure all'entrata nell'impresa del trasformatore, a seconda delle prassi commerciali più correnti riconosciute dall'organismo responsabile del controllo ».

7. Nell'articolo 20, paragrafo 3, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente testo:

« Se i quantitativi identificati in base a tale titolo sono inferiori al 93 % della quantità indicata sul titolo stesso, la cauzione di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2194/85 viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi mancanti. In caso contrario, la cauzione è svincolata a norma dell'articolo 24. »

8. Nell'articolo 21, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« 2. Nel caso in cui la domanda di identificazione sia presentata da un primo acquirente non trasformatore riconosciuto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2194/85, il rilascio della parte I. D. del titolo obbliga il beneficiario, salvo i casi di forza maggiore, a consegnare i semi ad un trasformatore entro 150 giorni dalla data di rilascio della parte I. D. del titolo. La dichiarazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento, che deve essere presentata per ogni consegna, deve fare riferimento ai titoli I. D. corrispondenti ai semi che escono dall'impresa. Il quantitativo effettivamente consegnato non deve essere inferiore di oltre il 4 % ai quantitativi identificati indicati nelle parti I. D. dei titoli ai quali si riferisce la dichiarazione di vendita o di consegna.

I semi usciti dall'impresa prima dell'identificazione perdono il diritto all'integrazione ».

9. Nell'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 3,

« 3. I titoli devono essere redatti su moduli conformi alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2681/83 e degli allegati IV, V e VI del presente regolamento. »

10. Nell'articolo 23, paragrafo 2, è soppresso il seguente brano di frase « destinato a garantire l'esecuzione delle operazioni che condizionano l'acquisizione del diritto all'aiuto ».

11. Nell'articolo 24, paragrafo 3, sono aggiunti i termini seguenti: « non appena è raggiunta la percentuale minima del 7 %, di cui al paragrafo 2, secondo comma; »

12. L'articolo 26 è modificato nel modo seguente:

— al paragrafo 2, dopo i termini « cauzioni costituite » sono aggiunti i termini « ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, »;

— è soppresso il paragrafo 5.

13. È inserito il seguente articolo 29 bis:

Articolo 29 bis

« Nel caso in cui, in occasione di un controllo o di una verifica, sia riscontrato un caso di irregolarità, si applicano le seguenti disposizioni, fatte salve le altre misure eventualmente applicabili:

1) Un'irregolarità derivante da una falsa dichiarazione rilasciata deliberatamente o da una negligenza grave commessa dal produttore al momento della stipulazione del contratto di cui all'articolo 6 o della sua esecuzione, in particolare per quanto riguarda l'esattezza delle indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e l'osservanza del paragrafo 3 dello stesso articolo, comporta l'invalidità del contratto ai sensi del presente regolamento, l'esclusione dal diritto all'integrazione per i semi prodotti nel quadro del regime del contratto e l'esclusione del produttore dal beneficio delle disposizioni del presente regolamento per tutta la campagna di commercializzazione successiva.

Inoltre, il primo acquirente in ordine al quale si accerti la conoscenza della falsa dichiarazione o della negligenza grave del produttore, è assoggettato alla revoca del riconoscimento o viene escluso altrimenti dal beneficio delle disposizioni del presente regolamento, se si tratta di un primo acquirente trasformatore, per tutta la campagna di commercializzazione successiva.

2) Un'irregolarità derivante da una falsa dichiarazione rilasciata deliberatamente o di una negligenza grave commessa dal primo acquirente nell'esecuzione delle disposizioni a cui è subordinato il diritto all'integrazione comporta la perdita di tale diritto per i quantitativi in questione e il primo acquirente è assoggettato alla revoca del riconoscimento oppure viene escluso altrimenti dal beneficio delle disposizioni del presente regolamento, se si tratta di un primo acquirente trasformatore, per tutta la campagna di commercializzazione successiva.

3) Quando, per un determinato quantitativo di semi, non è riconosciuto il diritto all'integrazione, la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 32 viene incamerata conformemente al disposto del paragrafo 4 di tale articolo.

4) Le sanzioni previste dal presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 21, paragrafo 2 e all'articolo 32, paragrafo 4 sono determinate in base al tipo e alla gravità dell'inadempienza e nella misura necessaria al buon funzionamento del meccanismo considerato. »

14. Nell'articolo 30, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente :

« 5. Al momento del prelievo dei campioni occorre conservare, per un periodo determinato dall'organismo incaricato del controllo, comunque non inferiore a quindici giorni, alcuni campioni da mettere a disposizione dell'organismo di controllo o di un organismo da esso indicato. Tale organismo deve effettuare controlli casuali su una parte dei campioni cosí prelevati.

Inoltre possono essere effettuati controlli sui campioni prelevati per determinare il quantitativo dei prodotti di prima trasformazione dei semi in causa per verificare che vi sia corrispondenza tra queste analisi e quelle effettuate sui campioni prelevati al momento dell'entrata dei semi ».

15. Nell'articolo 46 sono aggiunti i seguenti trattini dopo il primo trattino del paragrafo 2 :

« — Le disposizioni dell'articolo 36, paragrafi 2, 3 e 4 sono vincolanti a decorrere dal 1° gennaio 1990. In deroga al disposto del paragrafo 1 del presente articolo, nel periodo di tempo intercorrente fino a tale data resta applicabile l'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2329/85.

— Si può ammettere che i semi consegnati in forza di un contratto stipulato con un primo acquirente trasformatore con una determinata ragione sociale possano essere triturati da uno stabilimento che non porti la stessa ragione sociale, a condizione che :

— il primo acquirente designato nel contratto appartenga senza possibilità di dubbio allo stesso gruppo finanziario dello stabilimento di triturazione ;

— il primo acquirente sia in grado di indicare con esattezza e in modo definitivo, al più tardi al momento in cui i semi forniti in virtù di un contratto sono presi in consegna nello stabilimento di triturazione, quali siano i contratti per i quali egli intende affidare le consegne ad un determinato stabilimento, per ciascuno stabilimento ;

— tali attribuzioni corrispondano alla prassi seguita dal gruppo, almeno nel corso della campagna precedente ;

— gli operatori interessati si impegnino a conformarsi alle nuove disposizioni in tempo utile per l'esercizio della campagna 1990/1991. »

16. All'articolo 46, paragrafo 2, terzo trattino il termine di « tre mesi » è sostituito da un termine di « cinque mesi ».

17. Sono aggiunti gli allegati IV, V e VI contenuti in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

I punti 15 e 16 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

INTEGRAZIONE COMUNITARIA PER I SEMI DI SOIA	**DOMANDA DI CERTIFICATO**

Consultare le note prima di compilare il modulo

A. PARTE COMUNE

1. Richiedente (nome, cognome, indirizzo completo e Stato membro)	2. Destinatario della domanda
3. Designazione del prodotto	4. Vedasi ☐ telex ☐ telegramma ☐ telefax del ☐☐☐

B. DOMANDA DI CERTIFICATO A.P.

5. Peso del prodotto in base al tenore di umidità e di impurità della qualità tipo ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ kg	6. Importo totale della cauzione in moneta nazionale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ (1)
7. Fatto a _____, il ☐☐☐ _____ (Firma del richiedente)	8. Riservato all'organismo emittente

C. DOMANDA DI CERTIFICATO I.D.

9. Peso netto del prodotto tal quale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ kg	13. Identificazione da effettuare per ottenere ☐ L'INTEGRAZIONE DEL GIORNO ☐ L'INTEGRAZIONE FISSATA IN ANTICIPO mediante A.P. n. _____ rilasciato da
10. Impresa in cui si trova il prodotto	
11. Numero della partita	
12. Data in cui il prodotto è entrato nell'impresa ☐☐☐	
14. Fatto a _____, il _____ (Firma del richiedente)	15. Riservato all'organismo emittente

(1) Spazio per l'indicazione della moneta nazionale.

NOTE

1. Il richiedente deve compilare la parte A e, a seconda dei casi, o la parte B o la parte C ed eventualmente la parte D del modulo.
2. Quando la domanda di certificato I.D. si riferisce a più partite, la parte D deve essere compilata al posto ed in sostituzione delle caselle 11 e 12 della parte C, rimanendo inteso, tuttavia, che il peso totale delle varie partite deve essere indicato nella casella 9 della parte C.
3. Il modulo deve essere compilato a macchina e la firma del richiedente deve essere manoscritta.
4. I numeri (peso ed importo) da indicare sul recto del modulo devono essere scritti in ragione di una cifra per suddivisione di casella all'uopo prevista ; le suddivisioni non utilizzate devono essere annullate con una « O ».
5. Le date da indicare sul recto del modulo devono essere scritte sotto forma di numero di sei cifre, in ragione di due cifre per suddivisione di casella all'uopo prevista : le prime due cifre indicano il giorno (da 01 a 31) nella prima suddivisione, le due cifre successive indicano il mese (da 01 a 12) nella seconda suddivisione e le ultime due cifre indicano l'anno (83 ecc.) nell'ultima suddivisione.
6. Le menzioni applicabili nelle caselle 4 e 13 sono indicate apponendo una « X » nella piccola casella che le precede.

D. DESIGNAZIONE DELLE PARTITE DA IDENTIFICARE					
16. Numeri delle partite	17.	18.	16. Numeri delle partite	17.	18.
			20. Riporto		
19. Da riportare			21. Totale		

COMUNITÀ EUROPEE *ALLEGATO V*

INTEGRAZIONE COMUNITARIA PER I SEMI DI SOIA

1 **Copia per il titolare**

CERTIFICATO

(1) n. 000000

FISSAZIONE ANTICIPATA DELL'INTEGRAZIONE

PARTE A.P.

1. Organismo emittente dell'estratto

7. Titolare (nome, cognome, indirizzo completo e Stato membro)

2. Designazione del prodotto

8. INTEGRAZIONE VALIDA IL

FISSATA IN ANTICIPO

3. Peso del prodotto in base al tenore di umidità e di impurità della qualità tipo

kg

4. Importo totale della cauzione in moneta nazionale

(2)

5. L'identificazione deve aver luogo entro e non oltre

il

6. Certificato chiesto per la campagna di commercializzazione :

19 . . / 19 . .

(Articolo 18 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n° 2537/89 della Commissione del 21 agosto 1989).

9. Mese/Anno	10. Importo per 100 kg
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)
	(2)

11. Rilasciato a

il

Firma e timbro dell'organismo emittente

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Gli importi indicati nella casella 10 sono fissati fatta salva l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n° 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985.

12. Riservato all'organismo emittente

(1) Spazio per l'indicazione della Stato membro che rilascia il titolo.
(2) Spazio per l'indicazione della moneta.

COMUNITÀ EUROPEE *ALLEGATO VI*

INTEGRAZIONE COMUNITARIA PER I SEMI	**CERTIFICATO**	**PARTE**
1 **Copia per il titolare**	(1) n. 000000	**I.D.**
	IDENTIFICAZIONE DEI SEMI	

1. Organismo emittente	8. Titolare (nome, cognome, indirizzo completo e Stato membro)
2. Designazione del prodotto	9. IDENTIFICAZIONE EFFETTUATA il
3. Peso netto del prodotto tal quale kg	10. Peso identificato in base al tenore di umidità e di impurità della qualità tipo kg
4. Umidità ,	11. Importo in moneta nazionale dell'integrazione per 100 kg (2)
5. Impurità ,	
6. Impresa in cui si trova il prodotto	12. In caso di fissazione anticipata dell'integrazione: peso identificato imputato sul certificato A.P. n. _____ rilasciato da
7. Riservato all'organismo emittente	13. Rilasciato a il Firma e timbro dell'organismo emittente

(1) Spazio per l'indicazione dello Stato membro che rilascia il titolo
(2) Spazio per l'indicazione della moneta

NOTE

1. Le caselle 4, 5 e 10 devono essere compilate non appena siano disponibili i dati che vi si devono indicare.
2. Quando l'identificazione si riferisce a più partite oggetto di una stessa domanda, i dati da indicare nelle caselle 4 e 5 riguardano rispettivamente l'umidità ponderata e le impurità ponderate della quantità totale identificata. »